

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato ad Empoli

Il 21/11/2012  
al n° 728/11

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di dicembre in Fucecchio, piazza dei Seccatoi n.16, nel mio studio, alle ore diciannove e minuti venti.

A richiesta di TAFI LUCIANO nato a Fucecchio il giorno 28 giugno 1956, che si costituisce non in proprio ma in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA FUCECCHIO - COMPENSORIO DEL CUOIO E DELLE CALZATURE", organizzazione di volontariato, iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto n.919 del 19 settembre 1994 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, con sede legale in Fucecchio, via Tea nn.17-19-21, codice fiscale 91000600485, partita IVA 04103960482, in ultimo modificata con verbale ai miei rogiti in data 9.9.1999 repertorio 82.232/11.836, registrata ad Empoli il 21.9.1999 al n. 3058/I, io sottoscritto Leonardo Ruta, notaio in Fucecchio, iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno, onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea della detta associazione.

Ho avuto la presenza di TAFI LUCIANO , soprageneralizzato, dell'identità personale del quale io notaio sono certo.

Lo stesso mi dichiara che è qui riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci della detta associazione e mi richiede di redigere il presente verbale, al che aderendo dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea per elezione da parte dei componenti lo stesso componente sopra generalizzato che constatata e fa constatare a me notaio che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 14 dello statuto dell'associazione e che alla stessa sono presenti gli associati:

Dei Alessandro nato a Firenze il 23 settembre 1970, residente a Fucecchio;

Mortini Pasquale nato a Città di Castello (PG) il giorno 1 marzo 1953, residente a Cerreto Guidi;

Innocenti Daniele nato a Empoli il 30 novembre 1978, residente a Cerreto Guidi;

Fattori Chiara nata a Pisa il 16 dicembre 1981 residente a Fucecchio;

Calugi Claudio nato a Cerreto Guidi il 15 settembre 1961 residente a Fucecchio;

Guerrieri Valerio nato a Fucecchio il 10 gennaio 1950 residente a Fucecchio;

e che pertanto la presente assemblea - essendo in seconda convocazione - è validamente costituita e può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno del seguente tenore:

- Modifiche statutarie e revisione dello statuto dell'Associa-



zione; in particolare:

- 1) variazione sede legale da via Tea nn.17,19,21 a via Ugo Foscolo n.22 in Fucecchio;
- 2) integrazione delle attività dell'Associazione quali: organizzare, in favore dei cittadini, di iniziative di protezione civile e tutela dell'ambiente, nonché un servizio di onoranze funebri e trasporto funebre completo;
- 3) varie ed eventuali.

Preliminarmente tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno il Presidente illustra i motivi che rendono opportuno una revisione dello statuto attuale così da dargli una veste più consona alle esigenze dell'Associazione sottolineando l'opportunità di:

- 1) Trasferire la sede legale in Fucecchio via Ugo Foscolo n.22;;
- 2) Inserire fra le attività svolte dall'Associazione quelle di:

- l'organizzazione di iniziative di protezione civile, antincendio e di tutela dell'ambiente;
- l'organizzazione in favore dei cittadini di un servizio di onoranze funebri e trasporto funebre completo che rappresenti, in forma possibile, l'espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle famiglie colpite da lutto e che tenda a tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi;

- promuovere ed organizzare aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante la gestione di servizi cimiteriali, direttamente ovvero in collaborazione con strutture pubbliche e private.

Il presidente dà atto che le proposte modifiche sono state depositate presso la sede sociale sin dall'8 novembre 2012 per consentirne l'esame da parte degli associati e ciò sempre a sensi dell'art. 14 dello statuto vigente.

A questo punto il Presidente dà lettura del nuovo testo di statuto, composto di 46 articoli, nella nuova formulazione. Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, secondo l'accertamento fatto dal presidente,

#### DELIBERA

di abolire il vecchio testo di statuto e di approvare il nuovo testo dello statuto sociale con le modifiche apportate e che, nella sua versione aggiornata si allega sotto la lettera "A" onde formarne parte integrale e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dal componente, presente l'assemblea.

Non avendo alcun associato chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore venti e minuti quindici.

Atto esente da bollo ex art.27 bis Tabella All.B d.p.r.

# STATUTO

Allegato A alla  
circolare N. 32366

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA FUCECCHIO – COMPENSORIO DEL CUIOIO E DELLE CALZATURE".
2. L'organizzazione ha sede in Via Ugo Foscolo n°22 nel comune di Fucecchio.

### Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'organizzazione di volontariato "Associazione di Pubblica Assistenza Fucecchio – Compensorio del Cuoio e delle Calzature" è disciplinata dal seguente Statuto, ed agisce nei limiti delle legge 11.08.1991 n° 266 e sue successive modifiche, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento, deliberato dall'assemblea, disciplina nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

### Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento di attività dell'organizzazione stessa.

### Art. 4

(Modifiche dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea e con maggioranza assoluta dei presenti.

### Art. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

TITOLO II  
FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6  
(Solidarietà)

1. L'organizzazione di volontariato "Associazione di Pubblica Assistenza Fucecchio - Comprensorio del Cuio e delle Calzature" persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.

Art. 7  
(Finalità)

1. Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato sono:
    - a) nell'organizzare e gestire il servizio di emergenza e/o urgenza sanitaria territoriale;
    - b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
    - c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
    - d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
    - e) nell'organizzare iniziative di protezione civile, antincendio e di tutela dell'ambiente;
    - f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita;
    - g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.
- Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:
- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
  - organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
  - promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
  - organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
  - organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
  - organizzare i servizi di mutualità;
  - organizzare, in favore dei cittadini, un servizio di onoranze funebri e trasporto funebre completo che rappresenti, in ogni forma possibile, l'espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle famiglie colpite da lutto e che tenda a tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi;
  - promuovere ed organizzare aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante la gestione di servizi cimiteriali, direttamente ovvero in collaborazione con strutture pubbliche e private.

Art. 8  
(Criteri operativi)

L'organizzazione fonda l'attività di cui all'art. 7 sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'organizzazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell'11.08.1991 n° 266 e dalla L.R. del 26.04.1993 n° 28 e loro successive modifiche, per il suo regolare funzionamento o per meglio organizzare la sua attività istituzionale.

L'organizzazione si avvale dell'opera dei giovani del servizio civile o altre forme similari previste dalla Legge.

TITOLO III  
GLI ADERENTI

Art. 9  
(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

I nuovi aderenti all'organizzazione saranno ratificati con delibera del Comitato Direttivo nella prima seduta utile.

Il personale dipendente non può essere socio dell'organizzazione.

Art. 10  
(Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
2. Essi hanno diritti di informazioni e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Art. 11  
(Doveri)

1. Rispettare le norme del presente statuto, del regolamento e le delibere degli organi sociali.
2. Gli aderenti all'organizzazione che intendano prestare la propria attività di volontariato devono farlo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
3. Il comportamento verso gli aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
4. Versare la quota sociale. Il mancato rinnovo della tessera annuale determina automaticamente l'esclusione del socio dall'Associazione, con la perdita di tutti i relativi diritti. L'annualità della tessera dell'aderente si intende a partire dalla data di iscrizione del socio. I soci che svolgono attività di volontariato ed i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.



Art. 12  
(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri dello statuto, può essere escluso dalla organizzazione.
2. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le sue giustificazioni.

TITOLO IV  
GLI ORGANI

Art. 13  
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione : l'assemblea, il comitato direttivo, il presidente ed il collegio dei sindaci revisori.

CAPO I – L'ASSEMBLEA

Art. 14  
(Composizione e funzioni)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'organizzazione.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione.
3. Sono compiti dell'assemblea:
  - a) approvare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo;
  - b) approvare la relazione del comitato direttivo;
  - c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative, anche tramite ratifica di deliberazione del comitato direttivo;
  - d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'organizzazione;
  - e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'organizzazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
  - f) approvare il regolamento generale dell'organizzazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
  - g) approvare e modificare, su proposte dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
  - h) approvare le modifiche dello statuto;
  - i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
  - j) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12.

Art. 15  
(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
2. Il comitato direttivo convoca l'assemblea con avviso murale all'interno della sede dell'Associazione o mediante affissione nel comune di Fucecchio e nella frazione di Stabbia Cerreto Guidi, o mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione.
3. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti. Deve essere comunque convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.
4. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del presidente dell'organizzazione consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 16  
(Validità dell'assemblea)

1. L'assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di aderenti.
2. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente atto.

Art. 17  
(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza assoluta dei presenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
3. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui sopra, sono comunque approvate quelle proposte che ottengono la maggioranza assoluta dei consensi, qualunque sia il numero dei presenti. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Art. 18  
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea, nominato segretario della riunione e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II – IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 19  
(Composizione)

1. Il comitato direttivo è composto da unici membri: nove eletti dall'assemblea tra i propri componenti e due componenti del comando direttivo dei volontari.
2. Il comitato direttivo è validamente costituito quando sono presenti numero sei componenti.

Art. 20  
(Durata e funzioni)

1. Il comitato direttivo, che dura in carica per il periodo di quattro anni, può essere revocato dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti degli intervenuti con un numero minimo di 100;
2. Il comitato direttivo svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato;
3. Le deliberazioni del comitato direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. I compiti del comitato direttivo sono:
  - a) predisporre la proposta da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 14;
  - b) eseguire i deliberati dell'assemblea;
  - c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione;
  - d) deliberare su contratti, convenzioni e accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
  - e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
  - f) assumere e licenziare il personale dipendente e stipulare contratti di lavoro autonomo, il tutto nel rispetto e nei limiti della normativa di riferimento;
  - g) ratificare i nuovi iscritti alla organizzazione;
  - h) proporre la costituzione di altri enti, istituzioni non profit, ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad



oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'assemblea degli associati.

### CAPO III - IL PRESIDENTE

#### Art. 21 (Presidente)

1. Il presidente è eletto dal comitato direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.
2. E' coadiuvato da un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### Art. 22 (Durata)

1. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.
2. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per le elezioni del nuovo comitato direttivo.


#### Art. 23 (Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
2. Il presidente presiede l'assemblea e il comitato direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e del comitato direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.
4. Il presidente attua le delibere del comitato direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

### CAPO IV - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

#### Art. 24 (Collegio sindacale)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, il collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il presidente.
2. Il collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'organizzazione. Verifica altresì il conto consuntivo predisposto dal comitato direttivo ed esprime parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. Delle proprie riunioni il collegio dei revisori dei conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.



TITOLO V  
LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 25

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote annuali degli aderenti determinate annualmente;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di enti pubblici e privati;
- d) sovvenzioni;
- e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- f) eventuali proventi derivanti da convenzioni regionali, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale, in accordo con le Associazioni interessate;
- g) eventuali proventi per funzioni proprie svolte nell'ambito di servizi pubblici;
- h) donazioni, lasciti testamentari e legati;
- i) ogni altro tipo di entrate.

Art. 26

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

Art. 27

(Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal comitato direttivo e ratificata dall'assemblea nella sua prima seduta.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, possono essere stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Art. 28

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal comitato direttivo, che ne delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, del comitato direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 29

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 30

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento, deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto, o di cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti all'A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – Comitato Regionale della Toscana).
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI

IL BILANCIO

Art. 31

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1 Gennaio.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 32

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal comitato direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal comitato direttivo. Esso contiene, suddiviso in singole voci, le revisioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 33

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dai sindaci revisori.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.

Art. 34  
(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 Aprile.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea con la maggioranza dei presenti contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo.
4. Il bilancio preventivo, aggiornato e integrato di fatti e/o di prospettive consolidati nei primi tre mesi di esercizio, deve essere depositato, presso la sede sociale a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

TITOLO VII  
LE CONVENZIONI

Art. 35  
(Deliberazioni delle convenzioni)

1. Le convenzioni e gli accordi tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal comitato direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art.36  
(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente dell'organizzazione di volontariato.

Art. 37  
(Attuazione della convenzione)

1. Il comitato direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII  
LE RESPONSABILITA'

Art. 38

(Responsabilità ed assicurazioni dei volontari)

1. I volontari dell'organizzazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi durante lo svolgimento della propria attività relativa alle finalità di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art. 39

(Responsabilità dell'organizzazione)

1. L'organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 40

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO IX  
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art.41

(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Art. 42

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 43


(Rapporti con l'A.N.P.AS.)

1. L'organizzazione di volontariato svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

Art. 44

(Sezione di Stabbia)

1. L'organizzazione svolge la propria attività, oltre che nella propria sede sociale, nella sezione staccata di Stabbia – Cerreto Guidi con le modalità riportate nel regolamento generale.



TITOLO X  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45  
(Disposizioni transitorie)

1. La durata in carica del Comitato Direttivo, di cui al primo comma dell'articolo 4, e la durata in carica del Presidente, di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente Statuto, entreranno in vigore dopo il rinnovo degli organi dell'organizzazione previsto, dal precedente Statuto, per la fine dell'anno 2013.

Art. 46  
(Disposizioni finali)

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed alle norme di legge vigenti in materia.

642/1972. Trattasi di atto connesso allo svolgimento di attività di volontariato


TAFI LUCIANO consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente.

Richiesto ho ricevuto il presente verbale dattiloscritto e completato di mia mano su pagine quattro e quanto fin qui della quinta di due fogli, oltre l'allegato, verbale che, presente l'assemblea, ho letto al comparente che lo approva e meco lo sottoscrive.

F.to: Tafi Luciano, Leonardo RUTA Notaio, segue sigillo.

TOTTA IN quattro  
ALL'ORIGINALE E  
SI FANNO 1000  
FUSIONE 11

uso consecuto uae in bollo  
21 dicembre 2012



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. A.'. The circular stamp is partially obscured by the signature but contains some illegible text and a central emblem.